

## **Le FAQ di ANP sulla normativa emergenziale: aggiornamento alla Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020**

### **Didattica a distanza**

#### **1. Quali modalità adottare per la prosecuzione della didattica a distanza?**

L'art. 2, c. 1, lettera m) del DPCM 8 marzo 2020 e, da ultimo, l'art. 1, comma 1, lettera m) del DPCM 26 aprile 2020 precisano che i dirigenti scolastici attivano "per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità".

Il dirigente individua le modalità operative da adottare coinvolgendo nelle forme più opportune i docenti. Si avvale della collaborazione dell'animatore digitale, del team digitale e degli assistenti tecnici - ove presenti in organico - per assicurare la funzionalità della strumentazione informatica e per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. A tale proposito, si invitano inoltre i dirigenti scolastici a consultare il sito <https://solidarietadigitale.agid.gov.it> dove sono indicate piattaforme per la DAD messe attualmente a disposizione gratuitamente.

Si segnala infine che ANP ha raccolto e tuttora sta raccogliendo alcune buone pratiche in modo da orientare tutti i colleghi.

#### **2. Qual è la finalità primaria della DAD?**

La didattica a distanza non deve assolutamente essere un mero adempimento formale. La finalità è quella di non interrompere il percorso di apprendimento e di coinvolgere gli studenti in attività didattiche significative, in contesto di apprendimento attivo, costruttivo e collaborativo, tipico della didattica in ambiente digitale: letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento collaborativo, attivo e costruttivo, sempre guidate dagli insegnanti. Per questo è utile fare riferimento agli strumenti di didattica digitale resi disponibili nella apposita area sul sito del MI, dedicati a costruire ambienti di apprendimento dedicati, finalizzati soprattutto ad insegnare ad apprendere, vale a dire alla costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni e/o gruppi di alunni.

#### **3. Quali sono le azioni didattiche essenziali da predisporre?**

Si tratta innanzitutto di rendere disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da spiegazioni mirate, schemi, prevedendo momenti successivi di chiarimento, restituzione e controllo guidato da parte dei docenti stessi, con discussione ragionata e condivisa degli errori individuali e di gruppo, in funzione di verifica per il miglioramento costante, in modalità "classe virtuale". Deve essere esclusa la mera assegnazione di compiti a distanza, che penalizza la relazione educativa e gli studenti che hanno minore autonomia.

#### **4. Quali atti di progettazione delle attività didattiche devono essere assicurati?**

Si sottolinea la necessità di coinvolgere i docenti attraverso gli opportuni strumenti a distanza, valorizzando – oltre ai Consigli di classe – il contributo dei coordinatori di classe e di quelli dei dipartimenti, per pianificare



al meglio gli interventi da attuare. Si deve, infatti, ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.

## **5. Quali sono le principali specificità della DAD relative ai singoli cicli?**

Scuola dell'infanzia:

è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile, in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto "diretto" (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe.

Scuola primaria

la proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel "lavoro agile") nello svolgimento dei compiti assegnati.

Scuola secondaria di primo e di secondo grado

è particolarmente rilevante assicurare il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe.

Istituti tecnici e professionali

sono gli indirizzi più esposti al rischio della perdita di contatto con gli ambienti di apprendimento o di eventuale dispersione, e perciò devono essere fatti oggetto di particolare cura nella didattica a distanza; generalmente, sono caratterizzati da una didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale: ove non sia possibile l'uso di laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule, che pure diverse istituzioni scolastiche stanno promuovendo, i docenti progettano – in questa fase – unità di apprendimento che veicolino contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.

## **6. Quali attività predisporre per gli alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati?**

La strumentazione tecnologica, con cui gli studenti in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Anche nella didattica a distanza, si deve prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d'uso, eventuali device presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale "Nuovo Coronavirus" alla URL <https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html> e all'indirizzo [supportoscuole@istruzione.it](mailto:supportoscuole@istruzione.it)

## **7. Per gli alunni ricoverati e in carcere?**

Resta necessario garantire il diritto all'istruzione anche agli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione o ancora delle istituzioni scolastiche con sezioni carcerarie, al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione.



## **8. Quali sono i provvedimenti per la valutazione delle attività didattiche a distanza?**

La legge n. 27/2020 prevede attualmente l'equiparazione dell'attività didattica a distanza all'attività didattica in presenza ai fini della valutazione (art. 87, comma 3ter). Il D.L. n. 22/2020, inoltre, demanda a specifiche ordinanze la disciplina delle modalità, anche telematiche, di valutazione finale degli alunni e degli scrutini finali, in deroga alle norme vigenti, nel caso in cui le attività didattiche in presenza non possano essere riprese entro il 18 maggio 2020.

In questa ottica, è importante procedere ad attività valutative costanti. Le forme, le metodologie e gli strumenti per attuare tale valutazione in itinere degli apprendimenti hanno come riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti, dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe. Per approfondimenti su questo specifico punto si rinvia al documento redatto da ANP e disponibile sulla APP e a successivi interventi al riguardo.

## **9. La valutazione è elemento cardine della didattica, come si può valutare l'attività didattica a distanza?**

Nell'attesa delle specifiche ordinanze annunciate, si suggerisce di adottare un atteggiamento costruttivo e responsabile. È importante chiedere ai docenti di documentare il proprio operato, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola: registro elettronico in area attività, diario del docente ecc. sulla base di una progettazione didattica riadattata alle circostanze. Si suggerisce anche di proporre ai ragazzi attività e prove adatte ai mezzi della DAD, per verificare l'andamento dell'apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF. Devono quindi essere valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che partecipano meno. Si raccomanda di condividere con i docenti l'idea che non è questo il momento di sanzionare l'errore ma, piuttosto, di usarlo costruttivamente per imparare. Si ribadisce, infine, che lo strumento tecnologico non deve essere usato al fine di assegnare compiti da svolgere a casa ma, piuttosto, per mantenere vivo il contatto tra docente e discenti.

## **10. Quali sono le norme sulla *Privacy* da rispettare?**

In materia è intervenuto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 64 del 26 marzo 2020. In esso si afferma che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell'iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità "virtuale" e non nell'ambiente fisico della classe. Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Si suggerisce, per quanto concerne la valutazione di impatto prevista dall'art. 35 dello stesso Regolamento, di investire della questione il DPO già individuato dalla scuola.

## **11. Didattica a distanza e lavoro agile: come rapportarsi con la parte sindacale?**

Si suggerisce di rendere alla parte sindacale un'informativa in merito alle modalità organizzative e alle disposizioni di gestione del personale adottate per affrontare la presente situazione di emergenza.

## **Organi collegiali a distanza**

## **12. Cosa si prevede circa gli organi collegiali a distanza?**



Già prima che il legislatore intervenisse espressamente a sancire la possibilità di convocare gli organi collegiali a distanza, la possibilità di farlo e farlo legittimamente poteva dedursi sia dal fatto che le competenze degli organi collegiali non sono mutate, sia dal fatto che la convocazione a distanza è l'unico modo di convocarli, posta la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza da ultimo sancita dal DPCM del 26 aprile 2020 (art. 1, comma 1, lettera k).

La legge n. 27/2020 prevede attualmente, all'art. 73, comma 2 bis, che fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (ovvero fino al 31 luglio 2020), **“le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”**.

Per quanto riguarda in concreto il funzionamento degli organi collegiali a distanza, si ricorda che le delibere devono essere l'esito finale dell'iter usuale che si snoda dalla fissazione dell'ordine del giorno e dalla convocazione nel rispetto del termine minimo di preavviso, attraverso la verifica della regolare costituzione della seduta, la presentazione delle mozioni di voto, la discussione, il voto fino all'assunzione della delibera, alla verbalizzazione e all'invio ai partecipanti per richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche.

Circa l'utilizzo delle piattaforme e dei servizi on line per le riunioni degli organi collegiali a distanza, il Garante della privacy richiama le stesse indicazioni fornite a proposito della DAD (si rinvia a: <https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq>)

## Contratti

### 13. Cosa dispone la normativa vigente in merito ai contratti in essere o da stipulare con personale docente e ATA?

Alla luce delle note MI n. 8615/2020 e 10133/2020, la proroga dei contratti in essere dei docenti con supplenza breve e saltuaria può essere disposta solo al ricorrere dei presupposti ordinariamente previsti, con esclusione dunque della possibilità di proroga in caso di rientro del titolare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37 del CCNL scuola circa il rientro del titolare dopo il 30 aprile.

Il dirigente, in caso di necessità, può stipulare contratti a personale ATA e docente al quale deve essere fornita strumentazione informatica per lo svolgimento dell'attività lavorativa qualora il supplente non ne sia in possesso. Ovviamente, non vanno prorogati i contratti di supplenza per il personale esentato dal lavoro ex art. 1256, comma 2, del codice civile.

## Lavoro agile

### 14. Cosa è previsto circa il lavoro agile dal 4 maggio in poi?

Il DPCM 26 aprile 2020 prevede espressamente (art. 1, comma 1, lettera gg) che rimane fermo per i datori di lavoro pubblici, nel periodo di validità del Decreto stesso – **ovvero dal 4 maggio al 17 maggio 2020** –, quanto previsto dall'art. 87 del D.L. n. 18/2020 ora convertito in legge n. 27/2020.

Detta disposizione stabilisce che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge



22 maggio 2017, n. 81”.

Si rinvia in proposito alla guida del Dipartimento della Funzione pubblica, reperibile al link:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/guida-pratica-al-lavoro-agile-nella-pa>.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tal caso, il dirigente non ha responsabilità in materia di sicurezza e di buon funzionamento di quegli strumenti.

La Direttiva della Funzione Pubblica n. 3/2020 richiama inoltre all'esigenza di garantire ai lavoratori che prestano la propria attività in modalità agile il diritto alla disconnessione anche nell'ottica di limitare il rischio di stress lavoro correlato.

Per i dipendenti che svolgono mansioni che non è possibile garantire in modalità lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. In particolare:

- le ferie pregresse sono quelle maturate e non fruite entro il 30 aprile
- qualora si tratti di personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, vanno consumate le ferie già maturate durante il corrente anno scolastico
- si ricorre alla banca ore, se prevista nel proprio contratto integrativo
- solo dopo che siano state esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

## 15. Quali novità in materia di permessi e congedi sono contenute nella normativa emergenziale?

Si raccomanda preliminarmente di consultare frequentemente il sito web *disabilita.governo.it* per avere accesso ai più aggiornati chiarimenti in materia.

Il D.L. n. 18/2020 (art. 24), non modificato sul punto in sede di conversione in legge, amplia in via eccezionale, per **i mesi di marzo e aprile 2020**, i permessi previsti dalla legge n. 104/92, estendendoli di complessivi 12 giorni per un totale di 18 (12+3+3). I 12 giorni ulteriori sono fruibili liberamente nel periodo predetto.

I genitori lavoratori hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo di 15 giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione a decorrere dal 5 marzo e fino al termine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi attualmente **fino al 17 maggio 2020**. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo sopradetto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

I genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per l'inserimento in SIDI delle assenze imputabili alle previsioni del D.L. 18/2020 si segnalano i codici comunicati dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. 1053 del 29 aprile 2020.

## Adempimenti rinviati



## 16. Conto Consuntivo

Alla luce dell'art. 107 D.L. n. 18/2020, non modificato sul punto dalla legge di conversione n. 27/2020, e della nota MI n. 562/2020, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2019, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- **entro il 15 maggio 2020**, le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 giugno 2020**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- **entro il 30 giugno 2020**, le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Con particolare riferimento all'espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile dei revisori dei conti, si ricorda che, in base agli articoli 51 e 52 del D.L. 129/2018, i revisori possono assolvere le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per gli scambi di comunicazioni.

## 17. Udienze

Il D.L. n. 23/2020 (art. 36) ha rinviato d'ufficio a data successiva all'**11 maggio 2020** tutte le udienze dei procedimenti civili e penali. *Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi.*

## 18. Procedimenti amministrativi e procedure di gara

In base al D.L. n. 23/2020 (art. 37), nel computo del termine dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il **15 maggio 2020**. Le scuole adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono interessati da simile disposizione, ad esempio, i procedimenti in materia di accesso agli atti e le procedure di gara.

Su quest'ultimo profilo è intervenuta la delibera ANAC n. 312/2020, la cui disamina è stata effettuata in un apposito documento pubblicato nella APP.

## 19. Procedimenti disciplinari

In base al D.L. n. 23/2020 (art. 37), i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del **15 maggio 2020**.

## Sospensione attività didattiche in presenza

**20.** Le attività didattiche in presenza risultano sospese fino al **17 maggio 2020**, in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera k, DPCM 26 aprile 2020.

## Adempimenti per recarsi al lavoro



**21. Dal prossimo 4 maggio e fino al 17 maggio 2020** rimangono consentiti “solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”; “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Ciò significa che gli spostamenti sono ammessi solo se giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero da motivi di salute, ferma restando la possibilità di far ritorno al proprio domicilio, abitazione o residenza. Per qualsiasi spostamento, ivi compreso quello per recarsi al lavoro, è dunque richiesto di autocertificare il motivo che lo legittima, secondo il modello messo a disposizione sul sito del Ministero dell'Interno.

## Viaggi di istruzione

**22. Fino a quando risultano sospesi i viaggi di istruzione, le visite didattiche, gli scambi e i gemellaggi?**

Queste attività risultano sospese per **tutto l'a.s. 2019/20**, in base all'art. 2, comma 6, D.L. n. 22/2020.

**23. Cosa dispone la normativa vigente sui rimborsi da parte delle agenzie di viaggi?**

Sul punto è intervenuto l'art. 88 bis della legge n. 27/2020 (commi 8 - 12), in base al quale possono prospettarsi **tre diverse ipotesi**:

1) l'istituzione scolastica ha esercitato il recesso o è risultata comunque liberata dalle prestazioni che sulla stessa incombevano prima di versare anche solo una parte delle somme dovute: in tal caso, si consiglia di non procedere ad alcun pagamento, anche se richiesto dall'agenzia, posto che comunque la stessa dovrebbe poi procedere al rimborso delle somme ricevute. Si tenga comunque conto che **“sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni” (comma 8).** Sulla base di tale disposizione ciascuna istituzione può liberamente valutare la rimodulazione del viaggio di istruzione;

2) l'istituzione scolastica ha esercitato il recesso o è risultata comunque liberata dalle prestazioni che sulla stessa incombevano dopo aver versato anche solo una parte delle somme dovute per un viaggio di istruzione rivolto a **classi NON terminali**: la disposizione dà la possibilità alle agenzie di erogare i rimborsi mediante voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione stessa. In tal caso, **“l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario” (comma 12).** A tal fine **“sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni” (comma 8).** La scuola può modificare, anche in questo caso, le modalità delle prestazioni previste, l'individuazione delle classi, degli alunni, dei periodi, delle date, delle destinazioni.

Se la scuola richiede la corresponsione di una somma di denaro (non ritenendo soddisfattivo il voucher sostitutivo), è opportuno rivolgersi alla Avvocatura dello Stato per far eventualmente valere la pretesa in sede giudiziale, anche se la stessa appare – alla stregua del comma 12 – aleatoria;





3) l'istituzione scolastica ha esercitato il recesso o è risultata comunque liberata dalle prestazioni che sulla stessa incombevano dopo aver versato anche solo una parte delle somme dovute per un viaggio di istruzione rivolto a **classi terminali o alla scuola dell'infanzia**: **"È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado"** (comma 8).

#### **24. Come si contabilizzano i voucher?**

A questa domanda risponde la FAQ F000218 dell'Hep desk amministrativo-contabile del Ministero: "Con riferimento al quesito posto, si precisa che i voucher emessi dall'Agenzia di viaggio a titolo di rimborso di somme già pagate dalla Scuola non si qualificano quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del Codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. Trattandosi dunque di un documento che non dà vita ad alcuna movimentazione di denaro né in entrata, né in uscita, **non dovrà essere contabilizzata alcuna operazione all'interno del Bilancio dell'Istituzione scolastica**. Si precisa tuttavia che, in conformità ai principi enunciati dall'art. 2 del D.L. 129/2018, ed in particolare al fine di fornire una rappresentazione della gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica conforme ai principi di trasparenza, veridicità e chiarezza, dovrà darsi evidenza all'interno della relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo, della gestione dei fondi afferenti al voucher in esame. In particolare, tale dettaglio dovrà permettere di identificare in maniera univoca la voce di entrata, la destinazione di spesa e la natura delle spese che sono state oggetto di rimborso da parte dell'Agenzia di viaggio, evidenziando la motivazione che ha dato vita all'emissione del voucher".